



## INFORMATIVA RENTRI

### Sistema di tracciabilità dei rifiuti

In attuazione di quanto disposto dall'[articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), il è stato emanato il D.M 59/2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell'[articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#).

Il regolamento definisce:

- a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);

Di seguito vengono schematizzate le tempistiche di iscrizione al RENTRI e i propri obblighi, suddivisi per tipologie di soggetti obbligati

**1) Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025** si iscrivono gli **Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti**, rientrano in questa tipologia:

- impianti di trattamento rifiuti
- trasportatori e intermediari di rifiuti
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

**Dal 13 febbraio 2025**

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori)

**Dal 13 febbraio 2026**

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti)

**2) Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025** si iscrivono i **Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti**, rientrano in questa tipologia:

- Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

**Dal 13 febbraio 2025**

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

**Dalla data di iscrizione**

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

**Dal 13 febbraio 2026**

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale



3) Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono gli **Altri produttori di rifiuti pericolosi**, rientrano in questa tipologia:

- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

**Dal 13 febbraio 2025**

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

**Dalla data di iscrizione**

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

**Dal 13 febbraio 2026**

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi

**Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico gli **Altri produttori di rifiuti non pericolosi****

**Dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.**

- Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Per stabilire in quale delle suddette categorie si rientri, bisogna considerare il numero totale dei **dipendenti** presenti nell'impresa, sommando il numero presente in ogni unità locale qualora fosse più di una, assunti con vincolo di subordinazione in forza di una qualsiasi forma di contratto di lavoro per il quale percepiscono una remunerazione (dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti)